

Statuto Associativo

La Rivolta

9 marzo 2001

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita ad Agordo (BL) in via Rif n 2 l'Associazione denominata La Rivolta.

Art. 2 - Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. Essa ha per finalità principale la promozione e la diffusione dell'arrampicata sportiva in tutte le sue espressioni, anche in forma agonistica, e in generale le attività sportive collaterali legate all'alpinismo e alla montagna.
3. A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive, potrà intraprendere attività economiche collaterali destinate alla raccolta di fondi per sostenere l'attività istituzionale e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda dello sport in genere.
4. L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto, Regolamenti e quanto disposto dai competenti organi delle Federazioni Nazionali o Enti ai quali delibererà di aderire.

Art. 3 - Durata

1. L'Associazione è costituita a tempo illimitato e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione o a fini di pubblica utilità.

Art. 4 - Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla Associazione. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli Enti e/o Associazioni.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione devono redigere apposita domanda.

4. L'ammissione a socio è altresí subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
 - assenza di condanne penali per delitti dolosi in corso di esecuzione ed in particolare di comminazione di pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
 - assenza di provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione da ogni attività sportiva federale;
 - assenza di inibizioni a ricoprire cariche federali;
 - reale condivisione dello scopo sociale.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Art. 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali. I soci maggiorenni godono dell'elettorato attivo e passivo e sono titolari del diritto di approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione nonch del diritto di eleggere i membri del consiglio direttivo tra cui il presidente dell'Associazione.
2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
3. La qualifica di socio efficacemente assunta permane sino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti dall'articolo 6.
4. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali l'Associazione delibererà di aderire.

Art. 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi: dimissione volontaria; mancato rinnovo dell'iscrizione annuale; radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. Il socio può impugnare i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo di fronte all'Assemblea ordinaria dei soci.

3. L'associato radiato non può pi essere ammesso.

Art. 7 - Organi

1. Gli organi sociali sono: l'Assemblea generale dei soci; il Presidente; il Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non pi di un associato. La delega può essere conferita solamente a soci.
3. Fatta salva la suddetta delega, ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Art. 10 - Compiti dell'Assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria dovrà avvenire almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea ordinaria delibera in particolare sul rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e sul bilancio preventivo, discute la relazione sull'attività svolta, programma le attività per il futuro, discute qualsiasi altra materia indicata nell'ordine del giorno che non rientri nelle competenze dell'assemblea straordinaria. Con la cadenza indicata nell'articolo 14 l'assemblea ordinaria elegge anche il Consiglio Direttivo.
2. L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata della metà pi uno dei soci. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 1 comma dell'art. 11.
3. L'assemblea dovrà altresí essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma in caso di scioglimento o cessazione della carica del

Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, nonch qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art.15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

4. Rientrano inoltre nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 11: l'approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche (art. 13); l'approvazione del regolamento interno dell'Associazione e delle sue eventuali modifiche; le delibere sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione; la delibera sullo scioglimento dell'Associazione conformemente a quanto disposto dall'art. 25 del presente statuto.
5. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere pi anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo, nonch, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i soci presenti. Il verbale dell'assemblea viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'assemblea dei soci tenuto presso la sede dell'Associazione e di cui ogni socio può prendere visione. É compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 11 - Convocazione

1. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà pi uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno. In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avviene a cura del Consiglio Direttivo almeno 7 giorni prima mediante affissione di avviso nel luogo abituale di ritrovo dei soci e contestuale invito scritto da inviare o recapitare ai soci. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

Art. 12 - Validità assembleare

1. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà pi uno) dei soci.
2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
3. Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.

Art. 13 - Modifiche statuto

1. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 4/5 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie è ammesso il voto per corrispondenza; in tal caso nell'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere indicata per esteso la deliberazione proposta.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 anni ed i suoi elementi sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio Direttivo dal Consiglio stesso ed inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione volontariamente e gratuitamente assolta.
3. Nel caso in cui uno o pi componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virt di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

4. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

Art. 15 - Dimissioni

1. Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti. I nuovi resteranno in carica fino alla fine del mandato di coloro che hanno sostituito.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
3. Esso decade inoltre allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive, senza giustificato motivo di legittimo impedimento, dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

Art. 16 - Convocazione Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da un Consigliere, senza formalità.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo: deliberare sulle domande d'ammissione dei soci (da annotarsi nel libro dei soci) verificandone i requisiti e l'assenza di incompatibilità come disposto dall'art.4 del presente statuto; redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea; fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redigere, nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto, gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'assemblea degli associati; promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative, previamente approvate dall'assemblea; provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale e dei

collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni all'Assemblea. Ai lavoratori dipendenti non potranno essere corrisposti salari o stipendi superiori al 20% determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci; determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare; adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari, da ratificarsi a cura dell'assemblea; curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione; attuare le finalità previste dallo statuto.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
2. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazione allo stesso.
3. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidamente verso i terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque altro abbia speso senza autorizzazione in nome dell'Associazione.
4. Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.
5. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall'elezione di quest'ultimo.

Art. 19 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 20 - Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si

incarica della tenuta dei libri contabili nonch delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Anno Sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 - Incompatibilità ed esclusioni

1. Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliati ai medesimi Enti o Federazioni alle quali l'Associazione delibererà di aderire.
2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali coloro che non siano cittadini italiani e maggiorenni e coloro che non abbiano i requisiti definiti dall'art. 4 del presente statuto.

Art. 23 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dall'Associazione.
2. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa e non sono in ogni caso rivalutabili.

Art. 24 - Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia insorgesse fra i soci o fra l'Associazione ed i soci circa l'interpretazione, l'esecuzione e le cause di risoluzione del presente atto ed in genere di qualunque rapporto sociale, verrà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, nominato d'accordo tra le parti o in mancanza dal Presidente del Tribunale di Belluno, su istanza di una di esse. L'arbitro giudicherà secondo equità, senza formalità di procedura e con lodo non impugnabile.

Art. 25 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria con l'approvazione, sia in prima che

in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente atto, si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge che regolano la materia.

STATUTO APPROVATO CON L'ASSEMBLEA del 9 marzo 2001